



461/2024

Sent

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. **80050** del
registro di segreteria, proposto da XX
(c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS
ed ivi residente in OMISSIS, appresentato e
difeso dall'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela
DE SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso il
Suo Studio Legale in Roma al Largo Toniolo n. 6;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane,
con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,
alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto alla
riliquidazione della pensione di vecchiaia in

cumulo, comprensiva dei periodi contributivi fondo IPOST non considerati, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore procuratore antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna le parti, l'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi per delega orale per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente ha proposto ricorso per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in cumulo, comprensiva dei periodi contributivi fondo IPOST non considerati. A sostegno della pretesa riferisce di essere titolare della pensione di cat. VACPDEL (vecchiaia enti locali) n. 09893043 con decorrenza dal mese di settembre 2019; di aver prestato attività lavorativa presso la Direzione Compartimentale P.T. Lazio Ufficio V con la qualifica di operatore trasporti dal 08.01.1983 al 04.04.1985; che detti periodi sono coperti da contribuzione, come documentato in atti; di essere poi stato assunto dal 05.04.1985 al Comune di Roma come vigile urbano e di essere stato dipendente dell'Ente Roma Capitale sino al

31.08.2019, data in cui è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

2. Il ricorrente ha presentato in data 7/6/2019 domanda di pensione di vecchiaia, indicando anche i periodi contributivi (1983-1985), che tuttavia non sono stati considerati dall'INPS. Ha segnalato all'INPS l'omissione del periodo, in data 25/2/2021, senza riscontro.

3. L'INPS si è costituito chiedendo la cessazione della materia del contendere in quanto *"la posizione assicurativa è stata implementata accogliendo le richieste del ricorrente. Si è in attesa che il settore pensioni - gestione pubblica - ridetermini il trattamento pensionistico"*.

4. Con ordinanza a verbale assunta all'udienza del 5-6-2024 era stato concesso termine per la verifica della rideterminazione e dell'effettivo pagamento.

5. Con note l'INPS ha allegato prova della spedizione al ricorrente della determina di riliquidazione del trattamento in pagamento con la rata di agosto 2024, nonché copia del cedolino del mese di agosto 2024 comprensivo di arretrati.

6. All'odierna udienza, l'Avv. Mancusi ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese. L'INPS ha insistito per

la compensazione delle spese.

7. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. La questione in esame concerne la riliquidazione della pensione in cumulo per periodi contributivi non conteggiati.

9. Poiché risulta in atti che l'INPS ha provveduto alla ricongiunzione dei periodi, come richiesto dall'interessato, ed al pagamento di quanto dovuto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

10. Tuttavia, in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese sono liquidate come da dispositivo a favore dei legali antistatari ed a carico dell'INPS. Al riguardo difatti, l'INPS ha riconosciuto quanto spettante solo dopo la proposizione del ricorso innanzi alla Corte dei conti, pur avendo l'interessato indicato nella domanda di pensione del 2019 i periodi IPOST in argomento e richiesto successivamente in via amministrativa le correzioni necessarie, rendendo quindi edotto l'Istituto della propria pretesa anche con successivo sollecito.

11. Nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

-Dichiara la cessazione della materia del contendere.

-Condanna l'INPS alle spese, che quantifica in € 500 (cinquecento/00) a favore dei legali antistatari Avv. Francesco ELIA (c.f. LEIFNC70C06G687H) e Avv. Daniela DE SALVATORE (c.f. DSLDNL72C52E506Z). Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.09.2024 13:07:56
GMT+02:00